

## RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AVVOCATI ITALIANI

**L'assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.**

**(Si vedano le definizioni H e J e gli articoli 3, 7.2, 7.8, 7.9, 11 delle condizioni)**

### DEFINIZIONI

**A . Specifica** - Il documento redatto su apposito modulo, che contiene il numero assegnato a questo contratto d'assicurazione, il luogo e la data di emissione e gli altri estremi richiamati nel testo. Il Modulo della Specifica è annesso al contratto e ne fa parte integrante.

**B. Assicurazione/Assicuratore:** *il contratto d'Assicurazione/CNA Insurance Company LTD.*

**C. Polizza:** *il documento che fornisce prova dell'Assicurazione.*

**D . Contraente** - Il Professionista o lo Studio Associato o la Società tra Professionisti o il Praticante Abilitato che stipula questo contratto d'assicurazione per conto proprio e per conto dell'Assicurato di seguito definito. Si applica il disposto dell'art. 1891 del Codice Civile da ora in poi indicato come "CC"

**E . Assicurato** - I singoli Professionisti nominativamente identificati nel Questionario, purché abilitati alla professione ai sensi delle norme vigenti

**F . Terzi** - Tutte le persone diverse dall'Assicurato, con esclusione del coniuge o convivente e dei figli dell'Assicurato, dei familiari che con lui convivono, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado, e con esclusione del Contraente, delle società e qualsiasi altro ente di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o controllante.

Nel termine 'terzo' o 'terzi' sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell'Assicurato, in relazione all'esercizio dell'attività professionale richiamata in questo contratto d'assicurazione.

**G . Dipendenti** - Tutte le persone che, in relazione all'esercizio dell'attività professionale richiamata in questo contratto d'assicurazione, operano alle dirette dipendenze dell'Assicurato al momento del Sinistro, con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o di apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage".

**H . Circostanza** – si intende uno o più dei seguenti :

- a) un'intimazione o la sicura intenzione della volontà di avanzare una richiesta di risarcimento
  - b) qualsiasi critica o disputa (giustificata o non) direttamente o indirettamente conosciuta, espressa o implicita relativa all'attività' dell'Assicurato che possa dare luogo ad una perdita a Terzi
  - c) qualsiasi critica o disputa (giustificata o non) direttamente o indirettamente, espressa od implicita relativa all'attività' dell'Assicurato o delle persone di cui l'Assicurato è responsabile che possa dare luogo ad una perdita a Terzi
  - d) conoscenza dell'Assicurato di possibili sue mancanze o sospetto sulla qualità dello svolgimento del proprio incarico professionale o delle persone di cui è responsabile ove detta mancanza potrebbe dare luogo ad una perdita a Terzi
- che potrebbe essere motivo di indennizzo ai termini di polizza.

**I . Perdita Patrimoniale** – Il pregiudizio economico diretto che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

**J . Reclamo** - la comunicazione scritta, diffida, atto di citazione, tramite cui il Terzo (*definizione F*) 1) attribuisce all'Assicurato le conseguenze dannose derivanti da fatto colposo, errore od omissione commessi dall'Assicurato stesso o dalle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere. qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un Assicurato sia a conoscenza, e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad un Reclamo nei suoi confronti.

**K. Reclamante** – Il Terzo che avanza un Reclamo

**L. Reclami tardivi** - I reclami (*definizione J*) fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di polizza e in data posteriore a quella della cessazione della sua attività professionale, per fatti colposi, errori od omissioni commessi in data anteriore a quella di tale cessazione ma comunque non anteriore alla data di retroattività stabilita (*articolo 3, terzo comma*).

**M. Periodo di assicurazione** - Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile, il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite in Specifica e in nessun caso prorogabile tacitamente. Successivamente, il periodo di assicurazione corrisponderà, di volta in volta oltre che separatamente e distintamente, a ciascuna annualità di rinnovo di questo contratto. Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto nel nuovo contratto che sarà emesso, inizia un nuovo periodo di assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo.

**N. Limite d'indennizzo** - La somma indicata nella Specifica che rappresenta l'esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere - indipendentemente dal numero di Assicurati indicati nel Questionario - per l'insieme di tutti i Reclami pertinenti a uno stesso Periodo di assicurazione fatto salvo quanto all'art. 1917 del codice civile per quanto attiene alle spese.

**O. Data di Retroattività** - la data, eventualmente indicata nella Specifica, precedente al Periodo di assicurazione. La garanzia di questa Polizza si intende prestata per i Reclami relativi a errori/omissioni commessi dall'Assicurato successivamente alla data di retroattività, sino al termine del Periodo di Assicurazione

**P. Indennizzo** - La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro indennizzabile.

**Q. Franchigia** - L'ammontare che resta a carico dell'Assicurato per ogni reclamo. Gli Assicuratori rispondono per la parte dell'indennizzo e delle spese, che eccede la franchigia.

**R. Atto di terrorismo** - Un atto commesso, eventualmente ma non necessariamente con l'uso o la minaccia della forza o della violenza, da singole persone o gruppi di persone che agiscano di loro iniziativa o per conto di un'organizzazione o di un governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o di analogo carattere, inclusa l'intenzione di influenzare il governo e/o incutere paura nel pubblico o in una parte di esso.

**S. Questionario** - il questionario e qualsiasi dichiarazione, informazione, materiale informativo e successivi allegati forniti all'Assicuratore dall'Assicurato e/o dal Contraente che forma parte integrante della Polizza e forma la base del contratto.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### Articolo 1 - Richiamo alle definizioni

Si conviene che le definizioni che precedono fanno parte integrante di questa Assicurazione e vengono tutte richiamate per l'interpretazione dei termini e delle condizioni che seguono e di ogni altro disposto riguardante quest'Assicurazione.

### Articolo 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato / Comportamento Improprio

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del Danno, dichiara fatti o circostanze non rispondenti al vero, produce documenti falsi, occulta prove, promuove o facilita le pretese di terzi, perde il diritto ad ogni indennizzo.

### Articolo 3 – Oggetto dell'Assicurazione Retroattività

A fronte del pagamento del premio convenuto (*articolo 15 delle CC.GG.A.*), gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia legalmente tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali, derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, errori e omissioni, imputabili a colpa professionale e commessi, nell'esercizio dell'attività professionale di Avvocato, Avvocato Tributarista e Praticante Abilitato regolarmente abilitato ai sensi delle norme vigenti, durante la vigenza della polizza e durante il Periodo di retroattività evidenziato nella Specifica.

Questa Assicurazione è operante per i Reclami presentati per la prima volta all'Assicurato, e da questi denunciati agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione, per fatti compiuti posteriormente alla data di retroattività stabilita in Specifica. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun reclamo potrà esser loro denunciato

Sono comprese in garanzia tutte le funzioni previste dal mansionario così come stabilito dal r.d.l. del Novembre del 1933 nr. 1578 che sono di seguito elencate a titolo esemplificativo e non limitativo ed in qualsiasi grado di giudizio:

1. attività giudiziale e/o extragiudiziale afferente al diritto penale, civile, giuslavoristico, fiscale e tributario, concorsuale, volontaria giurisdizione, immobiliare, successorio, nonché alle esecuzioni alla consulenza contrattuale all'emissione di pareri legali;
2. in qualità di tutore legale di minori e/o incapaci, nonché curatore ed amministratore di eredità giacenti;
3. amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e/o di singoli beni ed immobili;
4. le perizie e le consulenze tecniche;
5. liquidazione di sinistri;
6. l'assicurazione delimitata in contratto è estesa all'attività di Consigliere d'Amministrazione e/o Sindaco di Aziende private e/o Enti Pubblici così come contemplata dagli articoli 2386, 2403, 2407, 2409 del codice civile. L'Assicurazione deve intendersi estesa anche all'attività di Sindaco (Auditor) per le Società, gli Enti di Cooperazione e Cooperative così come previsto dal Dlgs nr. 220 del 02.08.2002; sempreché sia stato pagato il premio relativo. La presente garanzia di copertura non si applica alle funzioni esplicate in società che, alla data di decorrenza della polizza, siano o siano state in stato di insolvenza, fallimento oppure siano o siano state sottoposte alle procedure concorsuali previste dal R.D. 267/42 (e successive modifiche/integrazioni) e/o alle procedure di amministrazione straordinaria di cui alla legge 95/79 (e successive modifiche/integrazioni) e/o alle situazioni previste dagli articoli Art. 2482-bis (Riduzione del capitale per perdite) e/o Art. 2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale).
7. l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31.12.1992 nr.545 e nr. 546. Nello svolgimento delle funzioni di natura pubblica o giuridica in riferimento alle nomine da parte di autorità giudiziarie e/o amministrative a condizione che tali nomine siano inerenti all'attività professionale specificata in questa polizza. In particolare la garanzia di cui alla presente Assicurazione comprende l'esplicazione dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e d'amministrazione controllata, d'amministratore ordinario, d'amministratore giudiziario, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico, e quanto previsto dal dlgs 169/07.
8. funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché l'incarico di amministratore qualora il requisito richiesto sia l'iscrizione in albi professionali; la presente garanzia di copertura non si applica alle funzioni esplicate in società che, alla data di decorrenza della polizza, siano o siano state in stato di insolvenza, fallimento oppure siano o siano state sottoposte alle procedure concorsuali previste dal R.D. 267/42 (e successive modifiche/integrazioni) e/o alle procedure di amministrazione straordinaria di cui alla legge 95/79 (e successive modifiche/integrazioni) e/o alle situazioni previste dagli articoli Art. 2482-bis (Riduzione del capitale per perdite) e/o Art. 2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale).
9. la valutazione e l'adeguatezza ad ottenere il riconoscimento giuridico delle Fondazioni e delle Associazioni;
10. operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3, lettera "e" del DL del 14.03.2005 n. 35 convertito in Legge del 14.05.2005 n. 80;

11. attività di consulenza negli enti locali;
12. l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;
13. la funzione di revisore o di componente di altri organi di controllo contabile sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 Gennaio 1992 n. 88 per le società che ricevono contributi/finanziamenti /fondi dallo Stato, Regioni, Province, Municipalità/Comuni e società/aziende da essi controllate;
14. il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15.03.1997 n. 59 e tutte le successive modificazioni (decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche);
15. dalla partecipazione all'organismo di vigilanza così come previsto dal dlgs 231/01.

## **GARANZIE AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)**

**Fatto dei Dipendenti** - L'Assicurazione sopra delimitata è estesa a comprendere anche i reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato e per la prima volta comunicati agli Assicuratori durante il Periodo di assicurazione, per danni a Terzi determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale dichiarata, da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano Dipendenti, fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell'articolo 15 delle Condizioni Generali di Polizza.

**Tutela dei dati personali** - L'Assicurazione sopra delimitata è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato e per la prima volta comunicati agli Assicuratori durante il Periodo di assicurazione a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi del Codice sulla Privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Rispetto alla presente estensione, l'Assicurazione vale fino a concorrenza di un sottolimito d'indennizzo pari al 50% (cinquanta per cento) dell'ammontare del Limite di indennizzo (articolo 5 delle Condizioni Generali di Polizza) esposto in Specifica.

**Membro di Commissioni Tributarie** - L'Assicurazione sopra delimitata è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato e per la prima volta comunicati agli Assicuratori durante il Periodo di assicurazione, per errori od omissioni commessi nell'esercizio della funzione di membro di Commissioni Tributarie, ai sensi della Legge N° 117 del 13.4.1987.

**Attività di Amministratore di stabili** - L'assicurazione delimitata in contratto è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 e 1131 del Codice Civile . Questa estensione dell'assicurazione non vale per responsabilità o danni derivanti :

- a) dalla proprietà o dalla gestione di fabbricati e relative pertinenze;
- b) dall'omissione o dal ritardo nello stipulare, aggiornare o modificare contratti di assicurazione o nel pagamento dei relativi premi.

**Perdita di documenti** - L'Assicurazione sopra delimitata è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato e per la prima volta comunicati agli Assicuratori durante il Periodo di assicurazione per la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento, la tardiva e/o erronea presentazione o la distruzione di documenti quali di seguito definiti, e che si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il Periodo di assicurazione, nell'ordinario esercizio dell'attività professionale dell'Assicurato. Questa estensione è valida qualunque sia la causa dell'evento, esclusi i rischi menzionati all'art. 7.1.

Ai fini di questa estensione, il termine "documenti" sta a significare ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale dell'Assicurato, siano essi di proprietà dell'Assicurato stesso ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui medesimo o da taluno dei suoi Dipendenti, escluso però ogni genere di valori, quali ad esempio:

titoli al portatore, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, biglietti di lotterie e concorsi, carte di credito e simili.

L'evento deve essere denunciato per iscritto agli Assicuratori nei sette giorni successivi a quello in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. (Articolo 11, punto c) delle Condizioni Generali di Polizza ).

**Autore di pubblicazioni** – L'Assicurazione comprende la copertura dell'attività d'autore di saggi, articoli e pubblicazioni in genere svolta dall'Assicurato e inerenti la sua attività professionale.

**Cessazione dell'attività – Reclami tardivi** - Se durante il Periodo di assicurazione l'attività professionale dell'Assicurato viene a cessare per quiescenza o altri motivi diversi da quelli menzionati all'articolo 18 delle Condizioni Generali di Polizza, l'assicurazione prosegue ad esclusiva copertura dei Reclami tardivi, fino alla data della sua naturale scadenza e termina a tale data.

Entro i 60 (sessanta) giorni successivi a detta data di scadenza, l'Assicurato che ha cessato l'attività può richiedere agli Assicuratori, compilando un apposito modulo, la stipulazione di una nuova Assicurazione a copertura esclusiva dei Reclami tardivi.

**Eredi, successori, tutori** - In caso di morte o di incapacità dell'Assicurato, l'assicurazione prosegue fino alla data della sua naturale scadenza a favore degli eredi o successori o tutori, purché essi ne rispettino i termini e le condizioni. In ogni caso ed ai termini della presente clausola, con la data di scadenza indicata nella Specifica, l'assicurazione termina. Agli eredi o i successori o i tutori è comunque eventualmente consentito di stipulare con gli Assicuratori un nuovo contratto a loro nome, a copertura dei Reclami tardivi con le modalità e nei termini di cui alla voce "Cessazione dell'Attività – Reclami" tardivi che precede

**Funzione di Arbitro e Conciliatore** - L'assicurazione delimitata in contratto è estesa alla funzione di Arbitro anche irrituale in procedimenti extragiudiziali esercitata dall'Assicurato in base alle leggi ivi vigenti in particolare il DM 222/04, nonché dall'art. 38 del dlgs 5 del 2003 e dal dlgs 28 del 2010, in attuazione dell'art. 60 della L. 69 del 18/06/09.

**Ingiuria e diffamazione** - L'assicurazione sopra delimitata è estesa ai reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato e per la prima volta comunicati agli Assicuratori durante il Periodo di assicurazione per ingiuria o diffamazione commessa, nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale dichiarata, da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano dipendenti dell'Assicurato, fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell'articolo 15.

#### **Articolo 4 - Limiti territoriali**

L'assicurazione vale per qualsiasi Reclamo promosso contro l'Assicurato, nel Mondo Intero a condizione che:

(a) la responsabilità derivi dall'attività professionale dell'Assicurato esercitata in Italia, e che l'Assicurato risulti professionalmente stabilito in Italia.

(b) nel caso di attività transfrontaliera, la consulenza legale sia fornita in paesi dell'Unione Europea e dell'Area Economica Europea, e sia fornita in regime di libera prestazione di servizio, da un avvocato Italiano iscritto all'Albo.

#### **Articolo 5 – Limite di indennizzo – Sottolimito di indennizzo**

Qualunque sia il numero dei Reclami, dei reclamanti e delle persone assicurate coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o gli Assicuratori effettuino gli eventuali pagamenti, l'obbligazione degli Assicuratori non potrà mai, in qualsiasi circostanza e a qualunque titolo, essere maggiore del Limite d'indennizzo.

Il Limite d'indennizzo di un Periodo di assicurazione non si cumula in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza della concessione di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.

Se per una voce di rischio è previsto un sottolimito d'indennizzo, questo non è in aggiunta al Limite d'indennizzo ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima degli Assicuratori per quella voce di rischio.

#### **Articolo 6 - Franchigia**

Per ogni Reclamo, resta a carico di ogni Assicurato coinvolto nel Sinistro la franchigia indicata in Specifica. Qualora gli Assicuratori abbiano anticipato, in tutto o in parte, l'ammontare della franchigia, il Contraente si obbliga a rimborsarlo agli Assicuratori stessi.

#### **Articolo 7 - Esclusioni**

Indipendentemente dalle altre cause o circostanze (antecedenti, simultanee o successive) concorrenti che abbiano contribuito al prodursi del danno, l'Assicurazione non vale per danni direttamente od indirettamente causati da, o in qualsiasi modo ricollegabili a:

- 7.1 dolo dell'Assicurato;
- 7.2 atti o fatti commessi (anche in parte) prima della data di retroattività stabilita in Specifica;
- 7.3 insolvenza / illiquidità dell'Assicurato anche se non giudizialmente dichiarata;
- 7.4 attività diverse da quella professionale richiamata in questa Polizza; in particolare l'Assicurazione non vale in relazione alla funzione di amministratore o commissario di società, aziende, associazioni, fondazioni o di qualsiasi altro organismo ad eccezione di quanto indicato all'art.3
- 7.5 attività svolte dopo il verificarsi di uno dei casi di cessazione dell'Assicurazione, previsti all'articolo 17 delle Condizioni Generali di Polizza, o ad attività svolte in relazione a un determinato incarico dopo che questo si sia concluso o sia venuto a cessare per qualunque motivo;
- 7.6 reclami già presentati all'Assicurato prima della data di effetto del Periodo di assicurazione;
- 7.7 morte, lesioni personali, malattie o malori di Terzi e a danni / distruzione di beni di Terzi, salvo quanto all'art. 3 di Polizza;
- 7.8 atti connessi alla direzione e gestione dello studio professionale o studio associato;
- 7.9 attività professionale svolta in tutto o in parte e per i reclami che abbiano origine al di fuori dei limiti territoriali convenuti (articolo n. 4 delle Condizioni Generali di Polizza).
- 7.10 uno dei rischi menzionati all'articolo n. 9 e 9bis delle Condizioni Generali di Polizza;
- 7.11 esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo ed a radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche;
- 7.12 inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale;
- 7.13 ingiuria o diffamazione da parte dell'Assicurato, salvo il disposto dell'articolo n. 3 di polizza;
- 7.14 attività e funzioni elencate all'articolo 8 delle Condizioni Generali di Polizza, salvo espresso patto contrario scritto;
- 7.15 sono, altresì, escluse tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico direttamente dell'Assicurato/Contraente;

- 7.16 gestione e diffusione di analisi finanziarie con previsioni che possano essere considerate direttamente o indirettamente di riferimento per investimenti futuri ;
- 7.17 le circostanze suscettibili di causare o di aver causato reclami di qualsiasi natura, delle quali il contraente e/o l'assicurato sia consapevole alla data di effetto della presente assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state dichiarate o meno.

#### **Articolo 8 – Attività e Funzioni Soggette ad Espresso Patto Contrario**

Pur se rientranti tra quelle esercitate e dichiarate dall'Assicurato, salvo espresso patto contrario scritto (che, per ciascuna di esse deve risultare in apposita Clausola Aggiuntiva richiamata in Specifica) l'Assicurazione non è efficace in relazione alle seguenti attività e funzioni:

- a) **Legge Antiriciclaggio;**
- b) **Responsabilità solidale**
- c) **Responsabilità solidale fra Sindaci**

#### **Articolo 9 - Esclusione per atti di guerra e terrorismo**

Ferme restando le altre condizioni di polizza e modifiche relative, si conviene che sono escluse dal presente contratto di assicurazione perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:

1. Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o
2. Qualsiasi atto terroristico.  
Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative.

Nel caso in cui i Sottoscrittori affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria incombe all'assicurato. L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.

#### **Articolo 9 BIS - Esclusione dell'amianto e delle muffe tossiche**

La presente assicurazione non copre la responsabilità direttamente o indirettamente causata o derivante da, attribuibile o connessa a:

- a) amianto, o qualsiasi materiale contenente amianto in qualsiasi forma o quantità, o
- b) la reale, potenziale, presunta o minacciate formazione, crescita, presenza, emissione, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore o micotossine di qualunque genere, o
- c) qualunque azione da chiunque intrapresa in risposta alla reale, potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, emissione, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore o micotossine di qualunque genere. Tali azioni includono l'accertamento, l'indagine, la ricerca, la verifica, la scoperta, il monitoraggio, il trattamento, il porre rimedio a o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine, o
- d) qualsiasi ordinamento governativo o regolatorio, disposizione, direttiva, mandato o decreto che richieda interventi da parte di chiunque in risposta alla reale, potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, emissione, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi genere. Tali azioni includono l'accertamento, l'indagine, la ricerca, la verifica, la scoperta, il monitoraggio, il trattamento, il porre rimedio a o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine.

#### **Articolo 10 - Altre assicurazioni - Secondo rischio**

Se esistono altre assicurazioni a coprire le stesse responsabilità o gli stessi Danni, il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto ad avvisare, nei modi ed entro i termini previsti dalle rispettive polizze, tutti gli assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a denunciare i reclami a tutti gli assicuratori interessati ai sensi dell'articolo 11 delle Condizioni Generali di Polizza.

Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, questa Assicurazione opererà a secondo rischio (salvo patto contrario evidenziato in apposita appendice) e cioè per quella parte dell'ammontare dei danni e delle spese che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, fermo in ogni caso il limite di indennizzo stabilito in Specifica e ferma la franchigia a carico dell'Assicurato.

### **Articolo 11 - Denuncia dei reclami**

Entro i sette giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza e durante il periodo di copertura, il Contraente o l'Assicurato deve fare agli Assicuratori denuncia scritta:

- (a) di ogni Reclamo ricevuto per la prima volta durante il Periodo di assicurazione;
- (b) di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo contro l'Assicurato; tale denuncia, se fatta agli Assicuratori nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come reclamo presentato e regolarmente denunciato durante il Periodo di assicurazione;
- (c) In caso di perdita di documenti, gli Assicuratori devono essere avvisati per iscritto nei sette giorni successivi a quello in cui il Contraente e/o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

In considerazione del fatto che l'Assicurazione è prestata nella forma “**claims made**”, l'omessa denuncia di un Sinistro da parte del Contraente e/o Assicurato agli Assicuratori durante il Periodo di assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'indennizzo.

### **Articolo 12 - Diritti ed obblighi delle Parti in caso di Sinistro – Vertenze e spese legali**

In caso di Reclamo, il Contraente/Assicurato deve, nei termini previsti dal precedente art.11 e, in mancanza da quanto previsto dal codice civile, darne avviso scritto all'Assicuratore direttamente o per il tramite del Broker al quale è assegnata la Polizza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la Perdita totale (in caso di volontario inadempimento) o parziale (in caso di colpevole inadempimento) del diritto al risarcimento (art. 1915 del codice civile.).

Agli Assicuratori dovranno essere fornite - il prima possibile - tutte le informazioni inerenti al Reclamo e, inoltre, l'Assicuratore potrà ragionevolmente richiedere di essere completamente informato in merito alle indagini, difesa o accordi relativi ad ogni Richiesta di risarcimento e avrà inoltre il diritto di ricevere copia di tutta la relativa documentazione.

Né il Contraente né gli Assicurati dovranno ammettere la propria responsabilità o concludere transazioni in merito al reclamo (vedi art. 11) senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore. Tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze di natura civile, in sede sia giudiziale che extragiudiziale, eventualmente comunicando tale decisione all'Assicurato esclusivamente per iscritto. Se così faranno, una volta dedotta la franchigia, resteranno a carico degli Assicuratori le relative spese d'assistenza e di difesa legale, ciò in aggiunta a Limite di indennizzo per un ammontare non superiore a un quarto di tale limite (ultimo comma dell'art. 1917 del codice civile).

Senza il previo consenso dell'Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti a terzi. Nel caso però in cui l'Assicuratore decidesse di non difendere gli Assicurati da una Richiesta di risarcimento ed in presenza di una ragionevole offerta transattiva scritta proveniente dai richiedenti, lo stesso avrà la facoltà di raccomandare per iscritto agli Assicurati di accettare tale ragionevole offerta transattiva. Nel caso in cui gli Assicurati non dovessero accettare tale ragionevole offerta transattiva e dovessero continuare la controversia per loro conto, qualsiasi conseguente Perdita eccedente quella per la quale era stato raccomandato l'accordo, sarà posta a carico degli Assicurati stessi.

### **Articolo 13 - Studi Associati – Responsabilità Professionale**

Qualora il Contraente sia uno studio associato o una società professionale, l'Assicurazione prestata alle condizioni di Polizza e fermo restando il Limite d'indennizzo (cumulativo), è valida per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati ed indicati nel Questionario.

Nell'eventualità di cessazione di attività professionale da parte di uno o più Assicurati, oppure di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più persone associate, l'Assicurazione s'intende comunque sempre valida nei confronti dei subentranti dal momento in cui la nomina nell'incarico viene comunicata da parte del Contraente agli Assicuratori

### **Articolo 14 - Diritto di surrogazione**

Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell'indennizzo pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Nei confronti dei Dipendenti tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

### **Articolo 15 - Pagamento del premio**

Il premio deve essere corrisposto al broker che gestisce la Polizza (articolo 22 delle Condizioni Generali di Polizza) ai sensi dell'Art. 1901 del codice civile, fermo restando il diritto degli Assicuratori di recedere dall'Assicurazione qualora il pagamento non avvenga entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il premio è dovuto.

### **Articolo 16 - Aggravamento o diminuzione del rischio**

In caso di fatti o circostanze che aggravino il rischio, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori entro sette giorni dalla data della loro scoperta, e si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile. Se l'Assicurato comunica agli Assicuratori mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell'art. 1897 del Codice Civile e gli Assicuratori rinunciano al relativo diritto di recesso.

### **Articolo 17 - Casi di inoperatività automatica dell'Assicurazione**

Indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne siano informati, l'Assicurazione diviene automaticamente inoperativa nei confronti dell'Assicurato che venga sospeso o radiato dall'Albo professionale.

Lo stesso dicasi nei confronti di tutti gli Assicurati se lo studio associato o la società professionale è sciolta, indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne siano informati.

### **Articolo 18 - Cessazione e rinnovo dell'Assicurazione**

Alla scadenza convenuta ed indicata nella Specifica, questa Assicurazione cessa senza obbligo di disdetta. Il diritto alla tacita proroga previsto dall'art. 1899 del codice civile è escluso e comunque si intende rinunciato.

**Articolo 19 - Facoltà di recesso in caso di Reclamo**

Dopo la denuncia di qualunque reclamo e fino al cinquantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, tanto il Contraente che gli Assicuratori hanno facoltà di recedere dall'Assicurazione, con preavviso scritto di trenta (30) giorni.

**Articolo 20 - Variazioni dell'Assicurazione – Comunicazioni tra le Parti**

Qualunque variazione di questa Assicurazione deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dagli Assicuratori. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto.

**Articolo 21 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

**Articolo 22 - Clausola Broker**

La gestione della Polizza è affidata alla Anglo Lombarda Insurance Brokers srl, con sede in Treviso – Borgo Cavour nr. 71.

E' convenuto pertanto che :

- a) ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker s'intenderà come fatta agli Assicuratori stessi;
- b) ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori per conto del Contraente o dell'Assicurato s'intenderà come fatta da costoro agli Assicuratori;
- c) ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Broker s'intenderà come fatta al Contraente e all'Assicurato stesso.

Il Broker è obbligato a trasmettere al Contraente ed all'Assicurato tutte le comunicazioni loro dirette (suo tramite) provenienti dagli Assicuratori.

Gli Assicuratori consentono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker e riconoscono che tale pagamento, se eseguito nei termini convenuti (*articolo 15 di Polizza ed articolo n. 1901 codice civile*), è valido a tutti i fini contrattuali.

**Articolo 23 - Norme di legge, interpretazione del contratto e giurisdizione**

Per l'interpretazione della Polizza e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte/ modificate mediante regolare atto scritto e sottoscritto (articolo n. 20 delle Condizioni Generali di Polizza), si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.

La giurisdizione esclusiva è quella italiana.



## L'ASSICURATO/CONTRAENTE

### CLAUSOLE AGGIUNTIVE (VALIDE SOLO SE RICHIAMATE E PAGATO IL PREMIO RELATIVO)

Con riferimento all'articolo 7.15 delle Condizioni Generali di Polizza, le seguenti Clausole Aggiuntive sono intese a includere, in tutto o in parte, nell'assicurazione talune delle attività e funzioni elencate nell'articolo 8. Ciascuna delle Clausole è valida e fa parte del contratto soltanto se dichiarata 'applicabile' in Specifica e se è stato corrisposto il relativo premio addizionale.

#### **Clausola A --- Legge Antiriciclaggio**

La presente assicurazione copre la responsabilità legale dell'assicurato che derivi da quanto previsto dalle direttive del Dlgs. 231/2007 sempre che tale responsabilità derivi da una inadempienza colposa avvenuta durante lo svolgimento delle proprie funzioni e con un massimo di €500.000,00.

In caso di sinistro la franchigia sarà pari ad €5.000,00 per ogni sinistro.

Si precisa inoltre che non è prevista in una qualsiasi altra parte di questa polizza alcuna copertura che faccia riferimento alla responsabilità legale dell'assicurato che derivi direttamente da inadempienze colpose nei confronti del Dlgs. 231/2007

#### **Clausola B ---- Responsabilità solidale**

Alle medesime condizioni, l'Assicurazione sopra delimitata vale anche per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere solidalmente con altri ma solo, esclusivamente e limitatamente alla quota di sua diretta pertinenza.

#### **Clausola C ---- Responsabilità solidale fra Sindaci**

La garanzia è estesa alla responsabilità solidale dell'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e sempre che vi sia richiesta da parte del curatore fallimentare. La polizza comunque non potrà in nessun caso liquidare importo superiore alla somma assicurata alla partita collegi sindacali.

#### **Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara :**

- 1 - di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli delle Condizioni :
  - articolo 3 – Oggetto dell'assicurazione – Retroattività
  - articolo 10 – Altre assicurazioni – Secondo rischio
  - articolo 11 – Denuncia dei reclami (assicurazione *claims made*)
  - articolo 12 – Diritti ed obblighi delle Parti in caso di danno – Vertenze e spese legali
  - articolo 17 – Casi di inoperatività automatica dell'assicurazione
  - articolo 19 – Facoltà di recesso
  - articolo 22 – Clausola Broker (validità delle comunicazioni)
- 2 - di approvare specificatamente le disposizioni contenute nelle Clausole Aggiuntive dichiarate "applicabili" in Specifica e nelle Clausole allegate a questo contratto e richiamate in Specifica;
- 3 - di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto, mediante apposito modulo (LL98/1), la nota informativa di cui all'art. 123 del D. Lgs. 17.03.1995 n. 175 ed alla circolare ISVAP n. 303 del 02.06.1997.

## L'ASSICURATO/CONTRAENTE

---